

DETERMINAZIONE N 65/20 DEL 22/12/2020

Oggetto: Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera A, del D.lgs.50/2016 del servizio di noleggio e manutenzione di estintori automatici per gli archivi dell'A.C. Padova - Codice CIG ZD32FED76B

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2019;

Viste le normative per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

Considerato

- che gli archivi dell'Ente non sono presidiati da personale e sono presenti unicamente dei normali estintori che devono essere utilizzati manualmente;
- che in caso di incendio in fasce orarie in cui non vi è presenza di personale negli uffici sarebbe opportuno dotare i locali destinati ad archivio siti nel seminterrato della sede dell'Ente di estintori automatici a polvere e a soffitto;

Viste le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può:

- procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- procedere, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Rilevato

- che la ditta aggiudicataria 626 Antincendi S.r.l., con sede in Via Hirsch n.14, Ferrara (FE) e sede secondaria in Viale del Lavoro, 18 - Ponte San Nicolò (PD), aggiudicataria del servizio di sanificazione fornisce a noleggio dette apparecchiature antincendio;
- che è opportuno rivolgersi alla medesima ditta, che interpellata ha fatto pervenire un preventivo per l'effettuazione del servizio di noleggio e manutenzione di n. 4 estintori automatici a polvere e a soffitto per l'importo di Euro 200,00 oltre iva 44,00 e così per un totale di Euro 244,00 per il periodo di un anno dalla data della loro installazione;
- che, trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento in economia diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;
- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere ad assolvere ad un obbligo di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il contratto ha per oggetto il noleggio e manutenzione di n. 4 estintori automatici a polvere e a soffitto;
- che la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è ZD32FED76B;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL ed INPS, e che non sussistono annotazioni nella Banca dati ANAC;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla ditta 626 Antincendi S.r.l., con sede in Via Hirsch n.14, Ferrara (FE) e sede secondaria in Viale del Lavoro, 18 - Ponte San Nicolò (PD) - P. Iva 01595450386 il servizio di il cui costo ammonta ad Euro 200,00 oltre iva 44,00 e così per un totale di Euro 244,00;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 200,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 8) Spese per godimento di beni di terzi del budget economico 2020;
- di liquidare alla ditta 626 Antincendi S.r.l la somma di Euro 200,00 con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 44,00 e così per complessivi Euro 244,00;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)